

CAMERA DEI DEPUTATI N. 961

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, AMODEO, MUNDO, FINCATO,
DIGLIO, ARTIOLI, ZAVETTIERI, FIANDROTTI,
PIERMARTINI, CURCI, RAIS, D'ADDARIO**

Presentata il 16 luglio 1987

**Agevolazioni per la concessione della casa a riscatto
od in locazione agli handicappati gravi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che viene ad essere sottoposta alla vostra attenzione, è un atto di giustizia sociale dovuto a due categorie di portatori di *handicap* grave, quali i ciechi civili assoluti ed i non deambulanti su carrozzella, fin troppo vessati sia dalla natura che dalla miseria.

Quanto richiesto mette gli interessati in condizione di risolvere il gravissimo problema dell'abitazione. Tale problema, esaminando il presente articolato, ci pone dinanzi una realtà fin troppo cruda e merita, pertanto, da parte nostra ogni cura ed attenzione.

Il problema casa è pesante per tutti i cittadini, s'immagini, quindi, come lo sia,

a maggior ragione, per queste categorie, totalmente indifese. Da parte nostra, quindi, meritano tutta l'attenzione e la cura possibile ed immaginabile, per la soluzione dei problemi; che di volta in volta, ci vengono sottoposti.

Risolvendo questo problema; che, fra l'altro, comporta una minima spesa, noi compiamo un atto socialmente meritorio e completamente risolutivo nei confronti di queste persone che con il loro dignitoso silenzio, gridano la loro sofferenza. Tocca a noi comprenderli ed aiutarli, risolvendo i loro problemi, alleviandoglieli e se possibile annullandoglieli.

Il problema casa, onorevoli colleghi, costituisce per tutti un problema non in-

differente, lasciamo immaginare quindi, quanto lo sia per persone che debbano andare incontro a difficoltà di ogni tipo.

Dunque la Camera dei deputati, con uno sforzo che crediamo sia di poco conto, può mettere queste due categorie di portatori di *handicap* grave, in condizioni di risolvere il problema casa, in maniera che se non altro abbiamo contribuito a rendere meno pesanti le loro difficoltà già gravi.

La soluzione di questo problema, come si vede, non comporta aggravio di

spesa per l'erario, per cui, varare questo provvedimento non dovrebbe costarci nulla, anzi così facendo mettiamo in condizioni l'Amministrazione dello Stato, di sgravarsi, almeno in parte di un peso che attualmente porta.

Onorevoli colleghi, prolungarci in altre parole pensiamo sia inutile, vista la bontà del provvedimento, che è altrettanto inutile illustrare, lasciandolo totalmente alla vostra considerazione, che ci auguriamo non deludere le attese di queste due categorie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini italiani, portatori di *handicap* grave, quali i ciechi civili assoluti e gli invalidi civili deambulanti su carrozzella, che siano assegnatari di alloggi costruiti a totale o parziale carico dello Stato, hanno diritto al riscatto dell'alloggio stesso, dal momento in cui firmano il contratto di assegnazione dell'alloggio medesimo.

ART. 2.

1. Il riscatto della casa, a dette categorie di portatori di *handicap* grave, viene concesso al reale prezzo di costruzione, derogando a qualsiasi altra norma.

2. Qualora il riscatto avvenga per pagamento in contanti, all'interessato, portatore di *handicap* grave, si applica lo sconto del 30 per cento. Se il pagamento avviene in forma rateale, qualunque sia la durata della rateazione, al prezzo reale di costruzione, si applica il tasso agevolato del 2,50 per cento.

3. Qualora l'interessato rinunci, per impossibilità al riscatto, gli viene applicato il prezzo locativo del canone sociale pari a lire 5.000 come previsto dalle leggi 8 agosto 1977, n. 513, e 5 agosto 1978, n. 457.

4. L'assegnatario disabile grave non può essere trasferito dall'alloggio che gli è stato assegnato ad altro alloggio, senza il proprio consenso.

5. Qualora il portatore di *handicap* la cui minorazione non sia inferiore al 50 per cento possieda il suolo, su cui costruire la propria abitazione può usufruire dallo Stato, tramite prestito con la Cassa depositi e prestiti od altro istituto bancario, previa presentazione della documentazione che dimostri la propria minorazione, di un mutuo al tasso agevolato del 2,50 per cento.

ART. 3.

1. Lo IACP è tenuto a stipulare i contratti relativi entro e non oltre i sessanta giorni dall'assegnazione dell'alloggio.

2. Gli handicappati gravi di cui alla presente legge, assegnatari, tra il 1960 e il 1970 di un alloggio, costruito a totale o parziale carico dello Stato che abbiano fatto domanda di riscatto, hanno diritto ad ottenerlo al prezzo reale di costruzione dell'epoca con lo sconto del 50 per cento. Gli interessati possono optare, ai fini del riscatto, per il computo delle somme versate a titolo di canone locativo e per i relativi servizi.

ART. 4.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i disabili gravi di cui all'articolo 1, che siano assegnatari di alloggi costruiti a totale o parziale carico dello Stato, che non abbiano presentato ancora istanza di riscatto, possono presentarla entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.